

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO ROMAGNOSI

ispirato allo "Statuto delle studentesse e degli studenti"

(D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249)

e redatto previa consultazione della componente studentesca

Diritti degli studenti.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e autonoma alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti a livello di classe, di corso e di istituto.
10. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di associazione, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. La scuola favorisce inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi che si svolgono in orario mattutino dalle ore 8 alle ore 13, e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d'istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere una condotta corretta e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica, evitando azioni e comportamenti che turbino l'andamento delle lezioni.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a rifondere eventuali danni arrecati al patrimonio della scuola. Al termine delle lezioni l'insegnante solleciterà gli studenti a lasciare in ordine l'aula.
5. Agli studenti è vietato l'uso dell'ascensore. Chiunque avesse problemi, anche temporanei, che impediscano l'uso delle scale, è tenuto a presentare un certificato medico e gli verrà rilasciato un apposito permesso.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto. Si richiamano pertanto le norme qui di seguito riportate.

a) Propaganda e diffusione di scritti all'interno dell'istituto.

Previa autorizzazione della Presidenza, potranno venire affissi cartelli di invito a riunioni, sia che queste si svolgano all'interno che all'esterno dell'istituto stesso, da parte di qualsiasi movimento o associazione, esclusi i partiti politici e le organizzazioni ad essi ufficialmente collegate.

Una bacheca sarà destinata alla propaganda ed al dibattito delle liste che hanno presentato candidati per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio d'istituto. I relativi documenti, debitamente firmati, saranno affissi in orario scolastico e ne sarà consegnata una copia alla Presidenza. Il Dirigente scolastico ha facoltà di far rimuovere lo scritto qualora ne ravvisi i motivi e deve riferire in Consiglio d'istituto. Tutti gli scritti di qualsiasi altra natura dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione della Presidenza prima di essere fatti circolare all'interno dell'istituto. Dovranno essere evitati attacchi alle persone. E' assolutamente vietata la diffusione di scritti pubblicitari di ogni genere.

b) Comitato studentesco e assemblee degli studenti.

Il Comitato Studentesco, composto dai rappresentanti degli studenti di tutte le classi, dai rappresentanti in Consiglio d'istituto e dai rappresentanti nella Consulta provinciale viene convocato dalla Presidenza su richiesta dei rappresentanti d'istituto; discute sulle proposte dell'ordine del giorno per l'Assemblea degli studenti; ne propone la data, in caso di urgenza almeno di tre giorni successiva alla riunione del Comitato stesso. I rappresentanti propongono poi nelle loro classi gli argomenti emersi nel Comitato e rilevano l'orientamento degli altri studenti; sulla base di questo, una successiva riunione del Comitato formula la richiesta dell'Assemblea d'istituto con indicazione degli argomenti, tra i quali non potranno comparire punti in contrasto con le leggi vigenti. Potranno essere trattati soltanto gli argomenti all'ordine del giorno. L'eventuale accesso da esperti esterni dovrà essere approvato dal Consiglio d'istituto.

La convocazione dell'Assemblea d'istituto avviene nel modo e nei tempi previsti dagli art. 43 e 44 della legge 31 maggio 1974, n.416. Nel caso risultasse impossibile svolgere l'assemblea all'interno della scuola, si ricorrerà ad un luogo esterno con caratteristiche adatte. Durante l'Assemblea nessun alunno può lasciare l'istituto, in caso di scioglimento o di conclusione anticipata, le lezioni riprendono e i docenti sono tenuti ad essere presenti. Gli studenti assicurano un servizio di vigilanza organizzato dal Comitato studentesco.

Nel corso delle assemblee di classe è opportuno che il docente rimanga reperibile nelle vicinanze.

c) Vigilanza sugli alunni.

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza a scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:

- o gli alunni possono entrare a scuola nella mezz'ora che precede l'inizio delle lezioni, potendo accedere alle aule cinque minuti prima del suono della campanella; i docenti dovranno trovarsi in aula all'ingresso degli alunni;
- o salvo gravi e documentati motivi, gli alunni in ritardo non possono essere ammessi in classe oltre l'inizio della seconda ora. Di norma all'entrata, comunque il giorno successivo, devono presentare una giustificazione scritta dei genitori o, se maggiorenni, personale;

- fermo restando il principio per cui si è tenuti a restare a scuola per l'intero orario delle lezioni, l'alunno può anticipare l'uscita, se ritirato personalmente da un genitore, solo di un'ora (salvo gravi e documentati motivi che giustifichino un ulteriore anticipo), previa autorizzazione del docente interessato all'assenza (cioè quello dell'ora successiva). Ciò vale anche per le attività POF, opzionali ma obbligatorie. In questo caso i permessi di uscita saranno controfirmati dal docente del corso, se interno alla scuola, dalla professoressa Colla o da un suo delegato, se il docente del corso è un esperto esterno;
- qualora una o più classi debbano lasciare la scuola prima della fine lezioni, il dirigente scolastico ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile preventivamente;
- la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite d'istruzione, assemblee studentesche);
- in caso di assenza è necessario presentare, al momento del rientro in classe, la giustificazione di un genitore sul libretto appositamente consegnato;
- per assenze causate da malattia che superano i sette giorni è necessario presentare il certificato medico;
- dopo assenze dovute a sciopero o manifestazione studentesca è indispensabile che il genitore presenti una dichiarazione di consapevolezza dell'assenza del figlio. Spetta comunque al D. S. valutare singolarmente ogni episodio, per tutelare l'ordinato svolgimento delle attività;
- gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze e le uscite o entrate al di fuori dell'orario regolare; a norma di legge la giustificazione deve essere sempre presentata;
- durante l'intervallo delle lezioni, della durata di dieci minuti, il personale docente di turno sorveglia il comportamento degli alunni; al termine dell'intervallo gli studenti devono rientrare tempestivamente nelle aule; i casi di indisciplina vengono segnalati in Presidenza;
- nei locali dell'istituto è assolutamente vietato fumare; i casi di indisciplina verranno segnalati al personale addetto al controllo per le sanzioni di legge;
- l'uso dell'ascensore è vietato agli alunni non autorizzati dalla Presidenza;
- col termine delle lezioni si conclude il servizio scolastico; l'uscita dall'edificio deve avvenire ordinatamente, evitando assembramenti sulle scale esterne. "L'istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate."(Cassazione civile sez. I, estratto dalla sentenza n. 3074 del 30/3/1999)
- gli alunni potranno accedere ai locali dell'istituto nelle ore del pomeriggio per attività integrative, dopo aver ottenuto l'autorizzazione della Presidenza ed assicurando la presenza di una persona responsabile preventivamente indicata.

Viaggi d'istruzione

1. I viaggi d'istruzione devono rispondere a finalità didattiche individuate dai docenti in collaborazione con gli studenti e vanno discussi e approvati nel Consiglio di classe in seduta plenaria.
2. Poiché i viaggi d'istruzione sono funzionali all'attività didattica e alla socializzazione, si possono effettuare soltanto se vi partecipano almeno l' 80 % della classe.
3. Le Quarte ginnasio potranno effettuare due uscite di un giorno.
4. Tutte le altre classi potranno svolgere viaggi d'istruzione di più giorni (non più di cinque) purché il rientro avvenga il giorno prima di una festività (possono essere fatte eccezioni se gli orari dei mezzi di trasporto – soprattutto aerei – lo rendono necessario). I viaggi d'istruzione non potranno essere effettuati oltre il 10 maggio per tutte le classi tranne che per le Terze liceo, per le quali il termine massimo è il 30 aprile.
5. Le richieste per tutti i viaggi d'istruzione vanno presentate alla commissione addetta entro il 31 GENNAIO, corredate del nome e dalle firme del docente responsabile, dei docenti accompagnatori e dei sostituti previsti. Gli insegnanti della Commissione chiederanno i preventivi (almeno tre) alle agenzie di viaggio. Di questi preventivi, i docenti accompagnatori sceglieranno quello più rispondente ai loro obiettivi.
6. La richiesta per il viaggio deve essere presentata con il numero esatto degli studenti partecipanti. Il preventivo verrà richiesto sulla base del suddetto numero, per cui, se ci saranno defezioni dopo la presentazione della domanda, la quota dovrà essere comunque versata.
7. L'insegnante promotore è invitato a compilare l'apposito modulo di domanda e a consegnarlo ad un membro della Commissione. Dopo l'approvazione del viaggio da parte del Consiglio di Classe, l'insegnante promotore curerà i rapporti con la commissione (richiesta documentazione, esame dei preventivi, comunicazioni agli alunni, raccolta quote e relativi versamenti, ecc.)
8. Ogni docente ha un numero limitato di giorni da spendere per i viaggi d'istruzione. Potrà accompagnare una classe in un viaggio di più giorni o in più viaggi da un giorno. Se, per esempio, un insegnante è accompagnatore di un viaggio che durerà quattro giorni, non potrà essere accompagnatore in altre gite.
9. I docenti accompagnatori dovranno essere due anche nel caso in cui gli studenti partecipanti siano meno di quindici, per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza; gli insegnanti devono essere tre se i ragazzi sono più di 38.

Sanzioni, organi competenti ad irrogarle, ricorsi

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni hanno natura temporanea, sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro a scuola.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, lo studente potrà iscriversi ad un'altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
11. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore.
12. L'organo di garanzia si compone della Giunta d'istituto, integrata da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei docenti.
13. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.